

SOCIETÀ SEMPLICI

Le novità in materia di dividendi, IVIE ed IVAFE

di *Matteo Tambalo* - Dottore Commercialista in Verona

in questo articolo...

La disciplina fiscale delle società semplici è stata di recente oggetto di un intervento normativo. Il legislatore è intervenuto sulle regole impositive cui sono assoggettati i dividendi dalle stesse percepiti. Inoltre, le società semplici sono state comprese fra i soggetti tenuti all'applicazione di IVIE ed IVAFE.

L'art. 32-quater, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (nel seguito, "Decreto fiscale") ha modificato il trattamento impositivo dei dividendi percepiti dalle società semplici. E' stata così risolta (in parte, come si vedrà in seguito) una situazione critica creata a seguito della modifica normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2018¹, che aveva reso fiscalmente "inefficiente" l'utilizzo della società semplice quale holding. In particolare, risultava estremamente penalizzante, dal punto di vista fiscale, la percezione di dividendi – successivamente imputati per trasparenza ai soci – per il tramite della stessa società. Inoltre, sempre con riferimento alle società semplici, l'art. 1, comma 710, lett. b), Legge di Bilancio 2020², ha modificato l'art. 19, D.L. 201/2011 in relazione ai soggetti obbligati al versamento delle imposte patrimoniali estere IVIE e IVAFE, comprendendo ora, fra i soggetti obbligati, anche tale forma societaria (che prima della modifica normativa in rassegna era invece esclusa dal versamento di tali imposte).

LA DISCIPLINA DEI DIVIDENDI PERCEPITI DALLE SOCIETÀ SEMPLICI

LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI PERCEPITI DALLA SOCIETÀ SEMPLICE PRIMA DELLE MODIFICHE DEL D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124

Sino all'entrata in vigore della Legge di bilancio 2018³, l'art. 47 del TUIR prevedeva che i dividendi percepiti dalle società semplici concorressero alla formazione del reddito delle stesse (e, di conseguenza, per trasparenza venissero poi imputati ai loro soci) in misura limitata, ed in particolare:

- nella misura del 40% se relativi ad utili formati sino al 31 dicembre 2007;

¹ L. 27 dicembre 2017, n. 205.

² L. 27 dicembre 2019, n. 160.

³ Per una ricostruzione critica vedasi anche G. Bizioli – D. Mogni, "Riflessioni critiche sulla nuova disciplina dei dividendi distribuiti a società semplici introdotta con l'art. 32-quater del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in *Rivista di Diritto Tributario - Supplemento Online*, 30.12.2019.

- nella misura del 49,72% se relativi ad utili formati a partire dall'esercizio successivo al 31 dicembre 2007 e sino al 31 dicembre 2016;
- nella misura del 58,14% se relativi ad utili formati a partire dall'esercizio successivo al 31 dicembre 2016.

Tale regime impositivo valeva con riferimento al possesso, da parte della società semplice, sia di partecipazioni qualificate, sia di partecipazioni non qualificate, posto che, con riguardo a queste ultime, l'assoggettamento a ritenuta a titolo di imposta ai sensi dell'art. 27, D.P.R. n. 600/73, previsto per le persone fisiche non imprenditori, non risultava applicabile alle società semplici. Sul punto, infatti, l'Agenzia delle Entrate con Circolare 16 giugno 2004, n. 26/E, al paragrafo 3.1. aveva precisato che *"continuano a concorrere alla formazione del reddito, in quanto non assoggettabili alla ritenuta alla fonte di cui all'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973, gli utili percepiti da società semplici ed equiparate residenti nel territorio dello Stato, in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate in società italiane ed estere"*.

Tale modalità di tassazione dei dividendi venne successivamente modificata per effetto delle previsioni contenute nell'art. 1, commi da 999 a 1005, della citata Legge di Bilancio 2018. Il legislatore ha equiparato, per le persone fisiche non imprenditori, la tassazione dei dividendi relativi a partecipazioni qualificate a quella relativa alle partecipazioni non qualificate; **in particolare, è stato previsto che, a partire dal 1 gennaio 2018, tutti i dividendi percepiti al di fuori del regime di impresa, da parte di persone fisiche, fossero assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 26%**, ai sensi dell'art. 27, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Oltre all'estensione dell'applicazione della ritenuta, è stato altresì abrogato l'art. 47, comma 1, primo periodo, del TUIR, determinando conseguentemente una doppia imposizione economica dei dividendi distribuiti alle società semplici, posto che da un lato è stata successivamente eliminata la disciplina, precedentemente analizzata, che prevedeva la parziale concorrenza al reddito della società semplice dei dividendi dalla stessa percepiti e dall'altro l'art. 27 comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativo all'applicazione della ritenuta, non è stato esteso anche alle società semplici, ma è rimasto valido esclusivamente per le persone fisiche, **con la conseguenza che, in capo alla società semplice, in ragione di tale mancato coordinamento normativo, ne è conseguito un regime particolarmente penalizzante che prevedeva la partecipazione alla formazione del reddito dell'intero dividendo percepito (e quindi nella misura del 100%)**. La stessa Agenzia delle Entrate, all'interno delle istruzioni al quadro RL del modello REDDITI SP 2019, precisò che *"con riferimento ai redditi di capitale percepiti [dalle società semplici⁴] a partire dal 1° gennaio 2018, gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati nell'art. 73 del TUIR, anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile per il loro intero ammontare"* e che *"in deroga a quanto descritto nel capoverso precedente alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'IRES formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017 (art. 1, commi da 1004 a 1006, della Legge n. 205 del 2017)"*; sicché, da un lato l'Agenzia confermò l'intera – penalizzante - imponibilità dei dividendi percepiti da società semplici, e dall'altro precisò che, limitatamente ai dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate e formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al

4 Ndr.

31 dicembre 2017, dovesse applicarsi il regime transitorio previsto dalla Legge di bilancio 2018, che ne prevedeva il concorso parziale alla formazione del reddito purché la distribuzione fosse deliberata entro il 31 dicembre 2022.

LA NUOVA DISCIPLINA

A - parziale, come si vedrà nel seguito - "sistemazione" del regime particolarmente penalizzante creatosi per effetto delle modifiche sopra illustrate, è intervenuto l'art. 32-quater del Decreto fiscale.



È stato previsto che i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.

Il dettato normativo prevede, in particolare, che gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'art. 47, comma 7, del TUIR, dalle società e dagli enti residenti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo testo unico:

- a) per la quota imputabile a soggetti tenuti all'applicazione dell'art. 89 del TUIR (società di capitali ed enti commerciali residenti), sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95 per cento del loro ammontare;
- b) per la quota imputabile a soggetti tenuti all'applicazione dell'art. 59 TUIR (imprenditori individuali e società di persone commerciali), sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti;
- c) per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa ai sensi dell'art. 65 del TUIR, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura prevista dall'art. 27, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e quindi nella misura del 26%. Sul punto, viene peraltro precisato che la ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa, è operata dalle società e dagli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi (società di capitali ed enti commerciali residenti), del TUIR, sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice. Come ultima precisazione, il Decreto dispone peraltro che sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta di cui sopra, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota e alle medesime condizioni.

LE QUESTIONI APERTE

L'intervento normativo sopra esposto ha avuto il pregio di risolvere le problematiche che si erano poste in relazione alla tassazione dei dividendi percepiti da società semplici con riguardo al contesto "domestico". **Ora, alla luce di tale ultimo intervento normativo, in relazione a dividendi distribuiti alla società semplice da soggetti residenti, viene meno**

la partecipazione integrale alla formazione del reddito; tuttavia, restano aperte, come evidenziato dai primi commentatori⁵, delle problematiche di carattere internazionale; infatti, la norma menziona solamente gli utili corrisposti alla società semplice dalle società ed enti residenti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a), b) e c), TUIR e non anche dalle società ed enti non residenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 1), e, peraltro, il secondo periodo del comma 1, art. 32-ter, lettere a), b) e c) non comprende espressamente tra i soci, ai quali si applica la nuova disposizione normativa, i soggetti non residenti. **Conseguentemente, stante il tenore letterale del testo normativo, tale nuova disciplina non risulta applicabile laddove (i) il dividendo provenga da soggetto non residente nel territorio dello Stato, ovvero (ii) in relazione ai soci della società semplice che non siano soggetti residenti, dovendosi pertanto ritenere che in tali casi il dividendo percepito dalla società semplice debba partecipare interamente alla formazione del reddito della medesima (e, conseguentemente, dei soci).** Sul tema, come segnalato in dottrina⁶, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha avuto modo di precisare che rientra fra le misure vietate, ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, Trattato sul funzionamento dell'UE, un trattamento fiscale differenziato tra i dividendi distribuiti da una società residente e i dividendi distribuiti da una società stabilita all'estero, anche in uno Stato non Ue, trattandosi di una ingiustificata restrizione ai movimenti di capitali; e ciò è, invece, esattamente quanto si verifica con la nuova normativa in esame.

Oltretutto, si considerino le complicazioni derivanti dal possesso, da parte di una società semplice, di dossier titoli che contengano, oltre che partecipazioni in società residenti, anche partecipazioni in società estere. In tale caso, occorre porre particolare attenzione alla corretta imposizione dei dividendi percepiti, stante le differenziazioni normative tra dividendi "domestici" ed "internazionali" sopra evidenziate.

Da ultimo, appare di interesse effettuare una considerazione in merito al **regime opzionale del risparmio gestito (con particolare riferimento al trattamento dei dividendi), cui può far ricorso la società semplice.** Come previsto dalla normativa e dalla prassi⁷, e come correttamente ricordato in dottrina⁸, precedentemente alla modifica normativa dell'art. 32-quater del Decreto fiscale, era preclusa l'inclusione dei dividendi all'interno del risultato maturato della gestione (a cui viene applicata un'imposta sostitutiva del 26%), posto che da tale risultato debbono essere sottratti i proventi che concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente (nel caso specifico, della società semplice), fra cui erano compresi anche i dividendi. Sia pure in conseguenza della modifica normativa introdotta dal Decreto fiscale, i dividendi distribuiti alla società semplice non concorrono più a formarne il reddito complessivo (con le predette precisazioni in merito alle questioni internazionali) - posto che, come disciplinato dalla norma, si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale - l'utilizzo dell'espressione "si intendono percepiti per trasparenza dai soci" fa ritenere che, ancorché le partecipazioni/titoli posseduti dalla società semplice "siano

5 Cfr. F. Nobili, M. Piazza, *I dividendi della società semplice si considerano percepiti dai soci*, Il Sole 24ORE, 21 dicembre 2019, pag. 21, i quali segnalano la Sentenza C685/16 e la giurisprudenza ivi citata.

6 Cfr. F. Nobili, M. Piazza, *Società semplice, sui dividendi esteri è decisiva la ritenuta*, Il Sole 24ORE, 16 dicembre 2019, pag. 31, "i quali segnalano la Sentenza C685/16 e la giurisprudenza ivi citata".

7 Articolo 7, comma 4, D.Lgs. 461/1997 e risoluzione 104/E del 2001.

8 Cfr. M. Piazza, *Tax rate da record sui dividendi ricevuti da società semplici e trust*, Il Sole 24ORE, 1 luglio 2019, pag. 14; G. Bizzioli - D. Mogni, *Riflessioni critiche sulla nuova disciplina dei dividendi distribuiti a società semplici introdotta con l'art. 32-quater del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, cit.

immessi” nel regime del risparmio gestito, i dividendi percepiti debbano ancora essere esclusi dal risultato complessivo della gestione che viene a determinarsi nell’ambito del suddetto regime.

■ LE NOVITÀ IN MATERIA DI IVAFE E IVIE

L’IVAFAE

L’IVAFAE è stata introdotta dall’art. 19, comma 18, D.L. n. 201/2011 e rappresenta un’imposta “patrimoniale” che, antecedentemente alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2020, era **posta a carico delle sole persone fisiche residenti in Italia, titolari all’estero del diritto di proprietà o di altro diritto reale su:**

- **prodotti finanziari;**
- **conti correnti;**
- **libretti di risparmio.**

L’IVAFAE (che viene rapportata, comunque, ai giorni di detenzione) è dovuta nella misura di 34,20 euro per conti correnti e libretti di risparmio, ovvero con l’applicazione dell’aliquota del 2 per mille sulle attività finanziarie detenute. In questo caso la base imponibile è costituita dal valore di mercato dell’attività finanziaria al termine di ciascun periodo di imposta.

L’IVIE

L’IVIE è stata introdotta dall’art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011 e rappresenta un’imposta che, antecedentemente alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2020, era **posta a carico delle (sole) persone fisiche residenti in Italia in relazione al valore degli immobili detenuti (a titolo di proprietà ovvero a titolo di altro diritto reale, ad esempio usufrutto) all’estero**⁹.

L’IVIE è dovuta nella misura dello 0,76% del valore dell’immobile.

L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. La base imponibile è costituita dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile¹⁰.

L’APPLICAZIONE DI IVAFE ED IVIE ALLE SOCIETÀ SEMPLICI

Come anticipato in premessa l’art. 1, comma 710, lett. b), Legge di Bilancio 2020, ha modificato l’art. 19, D.L. 201/2011 in relazione ai soggetti obbligati al versamento delle imposte patrimoniali estere IVAFAE ed IVIE.

⁹ In particolare, antecedentemente alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2020, erano tenuti a versare l’IVIE (i) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati; (ii) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione su beni immobili; (iii) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; (iv) il locatario per gli immobili concessi in leasing.

¹⁰ Si precisa che per gli immobili situati nell’Unione europea e nello Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da considerare è quello catastale su cui si calcolano le imposte patrimoniali o reddituali nel singolo Stato, tuttavia se tale valore manca, si applica la regola generale menzionata (costo o valore di mercato).



Sono compresi, ora, fra i soggetti obbligati, anche le società semplici (precedentemente escluse).

Infatti, fino al 31 dicembre 2019, l'art. 19 commi 14 (IVIE) e 18 (IVAFE) prevedeva che i soggetti passivi delle predette imposte, fossero le sole persone fisiche. Invece, in base alle disposizioni in vigore dopo l'approvazione della Legge di Bilancio 2020, cioè a decorrere dal 1 gennaio 2020, sono considerati soggetti passivi IVAFE ed IVIE tutti i soggetti obbligati al monitoraggio fiscale ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.L. 28 giugno 1990, n. 167¹¹, e quindi anche le società semplici (e fra gli altri, ad esempio, i trust).

■ ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Volendo trarre alcune considerazioni conclusive in merito alle modifiche normative sopra analizzate, riguardanti le società semplici, risulta interessante soprattutto quella attinente la disciplina dei dividendi.



*Tale modifica appare apprezzabile poiché **rende interessante l'utilizzo dello strumento della società semplice nell'ambito della pianificazione e gestione patrimoniale.***

A tal proposito si ricordi come la società semplice è stata - ed è - diffusamente utilizzata quale holding e "cassaforte" di famiglia per una serie di motivazioni quali - a titolo esemplificativo - **semplicità di costituzione, ampia flessibilità statutaria, semplicità di gestione, mancato assoggettamento a fallimento e alle altre procedure concorsuali, impignorabilità della quota del socio da parte del creditore particolare del socio stesso** (a condizione che statutariamente sia previsto che il trasferimento della quota possa avvenire esclusivamente con il consenso unanime dei soci). Dal punto di vista fiscale, è **possibile beneficiare** - analogamente a quanto previsto per le persone fisiche - **della rivalutazione del costo fiscale di terreni e partecipazioni posseduti** (previa riapertura dei termini di volta in volta previsti dalla normativa di riferimento). Inoltre, è anche possibile **beneficiare dell'applicazione dei regimi del risparmio amministrato/gestito sui redditi finanziari**. Invece, **non è dovuta l'IRAP, né si applicano le disposizioni in tema di società di comodo e relative alle c.d. "perdite sistematiche"**¹².

¹¹ Il cui testo è il seguente: "Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, (siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni)".

¹² Tale esclusione è conseguenza diretta del mancato esercizio di un'attività d'impresa.